

Allegato 1) alla deliberazione del C.E.

n. 21 di data 15.03.2016

Il Segretario generale

F.to dott. Mario Andretta



COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA
VAL DI FIEMME

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEL
SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA
INTERCOMUNALE DI FIEMME**

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente disciplinare la gestione del servizio di nido d'infanzia intercomunale di Fiemme, per un numero di **98 posti** e comunque fino alla capienza massima stabilita dall'amministrazione, suddivisi per n. **50 posti** nell'immobile sito a Ziano di Fiemme in via Nazionale n. 29, con annesso giardino, e per n. **48 posti** nell'immobile sito a Castello di Fiemme in via Dolomiti n. 1, con annesso giardino.

L'amministrazione non garantisce la copertura di tutti i **98 posti**.

L'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione comunitaria.

Nel caso in cui il numero dei bambini in una delle due sedi sia inferiore al 30% dei posti disponibili nella stessa, l'Amministrazione si riserva di non attivare il servizio in tale sede, senza che con ciò l'affidatario possa chiedere ristori, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Per gestione si intende:

- l'organizzazione del servizio di Nido d'infanzia ed in particolare l'attuazione del progetto pedagogico e del progetto educativo presentati in sede di gara e il loro adeguamento annuale;
- il servizio ristorazione;
- la cura degli spazi;
- la gestione e l'organizzazione del personale;
- l'organizzazione interna;
- l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
- la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

La disponibilità della struttura e la titolarità del servizio, restano in capo alla Comunità territoriale della val di Fiemme, di seguito "Comunità".

Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d'infanzia devono essere conformi a quanto disposto dalla Legge Provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e ss.mm, dalle relative deliberazioni attuative, e dal Regolamento di gestione del servizio di nido d'infanzia intercomunale di fiemme, di seguito denominato "regolamento di gestione", e si intendono automaticamente adeguate ad eventuali norme di settore e regolamenti.

Art. 2 Requisiti di partecipazione alla gara

Ai sensi dell'art. 7 della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, la gestione del servizio può essere affidata a organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi.

Per partecipare alla gara in oggetto, fatto salvo il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dalla vigente normativa per gli appalti pubblici di servizi, i soggetti di cui al paragrafo precedente devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando di gara, dei seguenti requisiti:

- esperienza diretta nella gestione di asili nido/nidi di infanzia per almeno 36 mesi (si considera mese intero la frazione di un mese pari o superiore a 15 giorni) e maturata negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara. Sono considerate le esperienze maturate in servizi socio - educativi rivolti a bambini della fascia d'età da 0 a 3 anni comprendenti il confezionamento e la somministrazione dei pasti. L'esperienza maturata nei servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara. In relazione a questo aspetto i partecipanti devono presentare l'elenco dei servizi prestati, con l'indicazione del periodo in cui sono stati svolti, della ricettività delle strutture gestite, della qualificazione del personale che è stato impiegato e degli eventuali soggetti concedenti (pubblici o privati);
- presenza, per tutta la durata dell'affidamento, di una struttura operativa nel territorio della provincia di Trento, alla quale devono fare riferimento gli operatori impiegati nel servizio in oggetto o impegno ad attivare la struttura stessa a partire dalla data di avvio del servizio e a mantenerla per tutta la durata dell'affidamento; tale struttura deve essere dotata di recapito telefonico e di fax;
- requisiti di capacità economico-finanziaria: presentazione di una dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993.

Nel caso di partecipazione di consorzi fra società cooperative dovranno essere specificate le cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara: i requisiti richiesti devono essere riferito alle cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa.

ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età e comunque fino all'acquisizione del diritto all'inserimento alla scuola infanzia. Sono fatte salve eventuali eccezioni previste dalla normativa provinciale di settore e dal Regolamento di gestione.

Per l'ammissione all'Asilo nido si applicano le modalità di iscrizione e i criteri stabiliti dal Regolamento di gestione.

L'ammissione avverrà esclusivamente su indicazione dell'ufficio competente della Comunità.

La graduatoria è predisposta dalla Comunità, ed approvata con deliberazione del Comitato esecutivo.

L'assegnazione dei posti al nido d'infanzia viene effettuata seguendo l'ordine di posizione nella graduatoria generale (senza distinzione fra lattanti e divezzi).

ART. 4 PERIODO DI APERTURA E ORARIO DEL SERVIZIO

L'affidatario garantisce, in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento per la gestione del servizio, l'apertura del nido per massimo di 48 settimane all'anno, per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì); i giorni di chiusura del servizio saranno disposti dal Comitato Esecutivo della Comunità, su parere espresso dal Comitato di Gestione.

Il servizio erogato in favore degli utenti ha durata ordinaria di otto ore giornaliere. L'affidatario deve peraltro garantire, qualora richiesto contemporaneamente da almeno tre utenti di ogni sede, la possibilità di ulteriori tre ore di servizio giornaliere, distribuite tra anticipi e posticipi. Per il servizio di anticipo-posticipo di cui sopra, l'affidatario applica alle famiglie richiedenti un corrispettivo, determinato dalla Comunità, attualmente pari ad € 1,25 ogni mezz'ora.

L'affidatario assicura comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita.

Eventuali modifiche all'articolazione dell'orario di apertura al pubblico sono stabilite dal Comitato Esecutivo della Comunità, su parere del Comitato di Gestione, sentito l'affidatario, tenuto conto delle esigenze dell'utenza.

ART. 5 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è di **cinque anni** educativi, con decorrenza dal 01.09.2016 al 31.08.2021. Per anno educativo si intende il periodo dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Entro il **31 agosto 2021**, data di scadenza dell'affidamento, il contratto potrà essere **prorogato** per ulteriori 2 anni educativi, fino al **31 agosto 2013**.

L'affidatario s'impegna fin d'ora ad accettare il rinnovo del contratto disposto dall'Amministrazione e comunicato tre mesi prima della scadenza dello stesso, mediante inoltro all'Aggiudicatario di comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, alle medesime condizioni previste nel presente capitolato e nell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, la Comunità può richiedere, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 e ss.mm. e i. e dall'art 11 comma 9 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006.

Nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente per la conclusione del successivo contratto, l'affidatario è tenuto ad accettare l'eventuale proroga dell'affidamento disposta dall'Amministrazione a garanzia della continuità del servizio, nella misura strettamente necessaria, alle condizioni previste dal presente disciplinare e dall'offerta economica presentata in sede di gara.

ART. 6 ATTIVITA' DI RISTORAZIONE

L'affidatario gestisce direttamente il servizio ristorazione relativo alla preparazione dei pasti multiporzione, comprensivi di colazioni e merende, rispettando le normative previste dal Pacchetto Igiene (CE 852/04, 853/04, Regolamenti CE 1079/13, 2073/05, 2074/05 e successive modifiche; D.Lgs. 193/2007). Dovrà altresì essere rispettato il Regolamento UE 1169/11 sulla etichettatura e sulla presenza di allergeni.

Per la struttura di Castello di Fiemme, data l'assenza di una zona cucina, i pasti per gli utenti dovranno essere confezionati nella sede di Ziano e poi trasportati e distribuiti a cura dell'affidatario, rispettando le normative previste dall'autocontrollo igienico sanitario di cui al Regolamento CE 852 del 29.4.2004 e relative disposizioni attuative, garantendo il rispetto della temperatura dei pasti.

In alternativa a quanto sopra, i pasti per la sede di Castello di Fiemme potranno essere acquistati direttamente dal soggetto gestore della scuola dell'infanzia di Castello, sito nello stesso edificio e collegato con ascensore. In tale ultimo caso dovrà comunque essere garantita pari qualità e tipologia di pasto agli utenti di Ziano e di Castello.

Nel caso di impossibilità a provvedere al servizio di mensa come sopra descritto, per cause non imputabili all'affidatario, lo stesso può rifornirsi temporaneamente presso terzi, previa espressa autorizzazione scritta da parte della Comunità.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del D.Lgs. 6 novembre 2007, n.193, Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad applicare un sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari somministrati ai sensi del Regolamento CEE 178/2002.

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare i dettami della Tabelle dietetiche e nutrizionali provinciali in vigore e, per i bambini di età inferiore ai 12 mesi o in casi di bambini affetti da allergie alimentari o particolare patologie accertate, a fare riferimento alle diete specificatamente prescritte dal pediatra. L'aggiudicatario ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dal Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare approvato dalla G.P. in attuazione dell'art. 4 della L.P. 13/2009. Nella scelta degli alimenti da somministrare ai bambini l'aggiudicatario deve dare preferenza, compatibilmente alla disponibilità di mercato, ai prodotti di origine biologica, in conformità ai regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche.

Devono inoltre essere favoriti prodotti di qualità riconosciuta e certificata (DOP, IGP e STG) e i prodotti a basso impatto ambientale.

L'affidatario dovrà attenersi a quanto indicato dal Decreto Ministeriale 9 aprile 2009, n. 82 (Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi) e dal Codice OMS/UNICEF.

Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti. E' vietato l'impiego di anti germoglianti e gelatine animali.

In caso di comprovati motivi l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di prodotti coinvolti in scandali alimentari o provenienti da Paesi in cui si sono verificati problemi che compromettano la salute pubblica.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o di far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.

ART. 7 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto all'affidatario viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio di nido d'infanzia.

A partire dalla seconda annualità educativa il corrispettivo è soggetto ad aggiornamento sulla base della variazione media annua dell'indice ISTAT di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno solare precedente.

La variazione percentuale annua da assumere quale base per l'aggiornamento del corrispettivo verrà applicata considerando una sola cifra decimale.

Il corrispettivo relativo al servizio oggetto del presente capitolo è determinato da **una quota mensile** per ogni posto occupato fino alla capienza massima definita dall'amministrazione.

Eventuale corrispettivo per l'impiego di personale aggiuntivo determinato secondo le modalità definite nell'art.18 del presente capitolo.

Il numero di posti occupati si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti in quel periodo, che non potrà essere superiore alla massima capienza della struttura.

La quota mensile verrà corrisposta al 50% per ogni posto occupato a decorrere dal 16° giorno del mese e per ogni posto disdetto entro il 15° giorno del mese.

In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o cause imputabili all'affidatario, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione.

L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara.

In particolare nel corrispettivo è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. A tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termine di legge.

ART. 8 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione viene liquidato in rate mensili posticipate (12 all'anno).

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione, secondo le modalità previste dagli articoli 312 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

La Comunità provvede alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale subordinata all'accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura sia respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente. Dall'ammontare della fattura verrà eventualmente detratto l'ammontare delle penalità applicate.

In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Comunità trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Comunità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla Comunità sosponderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ART. 9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. previsti in capo all'aggiudicatario stesso.

A tal fine l'aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Comunità, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall'appalto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

L'impresa si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

ART. 10 RETTE

Spetta alla Comunità la determinazione, la riscossione ed il controllo delle rette di frequenza degli utenti per il servizio erogato, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza della stessa. Il corrispettivo per la fruizione dell'anticipo/posticipo di orario, in conformità a quanto specificato dall'art. 4, compete in via esclusiva all'affidatario; è fatto divieto allo stesso e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi altra partecipazione, in denaro o altra forma.

In ogni caso di violazione della presente prescrizione, l'Amministrazione procede all'applicazione immediata della penale massima prevista dal successivo art. 25. In caso di violazione reiterata della presente disposizione l'Amministrazione può procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo quanto previsto dall'art. 26 del presente capitolato.

Al fine di permettere la corretta applicazione delle quote a carico delle famiglie utenti, l'affidatario deve consegnare alla Comunità, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati inerenti le presenze dei bambini iscritti.

ART. 11 OBBLIGHI DELLE PARTI

L'affidatario deve comunicare prima dell'avvio del servizio il nominativo del responsabile per l'esecuzione del contratto, oltre al nominativo di un suo sostituto in caso di inadempimento.

La Comunità individua il Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art 301 del D.P.R. 207/2010 che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto.

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato sono concessi in comodato d'uso gratuito all'Aggiudicatario, che ne è custode per tutta la durata del servizio, gli immobili elencati all'art. 1, comprensivi delle relative pertinenze, degli impianti fissi e degli arredi ed attrezzature necessarie, che sono consegnati all'Aggiudicatario per tutta la durata della servizio, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.

In sede di consegna del servizio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dall'Aggiudicatario per accettazione, avente ad oggetto l'analitica descrizione della dotazione di arredi e attrezzature; analoga operazione verrà compiuta al termine del servizio in occasione della restituzione alla Comunità degli immobili e dei beni mobili ivi contenuti.

L'affidatario deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido d'infanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.

Nell'erogazione del servizio, l'affidatario deve attenersi agli standard e criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente, nonché definita dal presente capitolato.

Oltre a quanto previsto da specifici articoli del Disciplinare, **l'affidatario deve:**

- a) fissare un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni e interventi che l'amministrazione comunale intenda far pervenire all'affidatario.
- b) dare attuazione al Progetto Pedagogico e al Progetto Educativo che, per il primo anno di affidamento, sarà quello presentato in sede di gara. Per gli anni successivi al primo l'affidatario è tenuto ad aggiornare annualmente il progetto educativo e presentarlo alla Comunità per la valutazione, entro il secondo mese di ogni anno educativo;
- c) presentare alla prima assemblea dei genitori di ciascun anno educativo il proprio progetto educativo e promuovere l'informazione e la partecipazione della famiglia alla vita e all'organizzazione del nido d'infanzia attraverso l'Assemblea dei genitori e il comitato di gestione e ogni altro momento di confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel

progetto pedagogico ed educativo nonché partecipare, su richiesta della Comunità, a progetti e iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie;

- d) garantire il rispetto del calendario delle attività programmate e gli orari;
- e) garantire la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- f) garantire l'informazione e la partecipazione della famiglia alla vita e all'organizzazione del nido d'infanzia attraverso l'Assemblea dei genitori e il comitato di partecipazione e ogni altro momento di confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel progetto pedagogico ed educativo;
- g) garantire la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli uffici dell'Amministrazione, con il Comitato di partecipazione;
- h) partecipare, su richiesta della Comunità, a progetti e iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie;
- i) garantire il collegamento con le locali scuole dell'infanzia territoriali anche ai fini di un ottimale inserimento dal nido alla scuola dell'infanzia;
- j) garantire la comunicazione, per ogni dipendente impiegato nel servizio, dei dati anagrafici, del titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale adempimento, nel corso di vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che dovessero di volta in volta verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni ecc);
- k) inviare mensilmente alla Comunità l'elenco del personale educativo impiegato al fine del controllo numerico del rapporto educatore/bambini;
- l) provvedere all'acquisto dei generi alimentari e del materiale igienico sanitario ;
- m) garantire l'assolvimento con proprio personale di tutte le operazioni volte ad assicurare il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti ai bambini, nonché di quelle relative alla pulizia e sanificazione dei locali di distribuzione pasto;
- n) garantire l'assolvimento, con proprio personale, di tutte le operazioni di pulizia e di igiene giornaliera e periodica e di ogni altra operazione necessaria ad assicurare in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza, sia dal punto di vista igienico – sanitario, che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture; la pulizia dei locali deve essere garantita con specifici prodotti non aggressivi;
- o) provvedere a proprie cure e spese alla pulizia straordinaria degli arredi, degli apparecchi, delle attrezzature, degli strumenti, delle pertinenze e delle aree verdi esterne messi a disposizione al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico – sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture;
- p) redigere una relazione annuale sull'andamento complessivo del servizio da trasmettere alla Comunità, anche al fine di dimostrare la rispondenza dell'attività svolta con il contenuto del progetto pedagogico-educativo e organizzativo-gestionale presentato in sede di offerta e negli anni successivi;
- q) garantire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico-sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio; a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale tipologia di beni:
 - i beni di consumo caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta: generi alimentari; materiale di pulizia; materiale igienico e sanitario (es. pannolini, fazzoletti, salviette...), cancelleria;
 - i beni caratterizzati dal fatto di avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo: biancheria (es. tovaglie, lenzuolini, cuscini, coperte...), suppellettili da cucina necessari per la preparazione e la somministrazione dei pasti (es. piatti, bicchieri, posate...), materiale didattico, giochi.

L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra potrà essere valutata dall'Amministrazione in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio.

- r) provvedere a mantenere, a proprie cura e spese le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale.
- s) provvedere, in caso di necessità, a proprie cura e spese, alla sostituzione degli arredi e degli arredi gioco, delle attrezzature, delle apparecchiature e dei beni mobili non di consumo, messi a disposizione dell'Amministrazione sulla base di apposito verbale di consegna al momento dell'avvio del servizio, con attrezzature e beni di pari valore e qualità. La sostituzione dovrà

avvenire nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione. Ulteriori necessità di arredi e attrezzature evidenziate nell'arco di vigenza contrattuale potranno essere soddisfatte dalla Comunità solo in via eccezionale;

- t) provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli immobili messi a disposizione; rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la ceratura e deceratura annuale dei pavimenti, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, la manutenzione dei giochi in giardino, gli spurghi delle fognature, la costante pulizia e svuotamento delle griglie e canali per la raccolta delle acque meteoriche e relativi pozzetti al fine di garantire l'afflusso delle acque stesse sia al piano terra che in copertura, lo sgombero della neve, la sostituzione di lampade, ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Per quanto non previsto si fa riferimento all'art. 77 comma 1 lett. a) della L.p. 15/2015 e alle disposizione del Codice Civile in materia di manutenzione ordinaria;
- u) provvedere alla manutenzione degli impianti: riscaldamento, elettrico, antincendio (estintori, manichette, naspi ed impianto rivelazione fumi) idrico-sanitario, di irrigazione (che dovrà essere puntualmente scaricato prima dell'inizio della stagione invernale) e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza secondo quanto prescritto dalle normative vigenti. In particolare per l'impianto di riscaldamento è necessario eseguire le operazioni manutentive, prima dell'inizio delle stagioni invernali ed estive, le operazioni di messa a riposo, al termine delle stagioni stesse, ed assumere direttamente o delegare a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del D.P.R. n. 412/93 (art.1 lett. I) e dell'art. 9, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e s.m. e i., e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale;
- v) provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e delle aree esterne alle strutture messe a disposizione, compreso il taglio dell'erba del giardino, delle siepi e manutenzione di tutte le aiuole la regolare potatura delle piante del giardino, al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato ed efficienza ed a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- w) sostenere gli oneri accessori, tra i quali le spese per l'acqua, il gas, l'energia elettrica, TARI utenze telefoniche, compreso l'accesso alla rete internet le spese per il riscaldamento delle strutture e per il contratto di manutenzione di ascensore e montacarichi. L'affidatario dovrà provvedere ad intestare tutte le utenze a proprio carico.
- x) al fine di soddisfare l'obbligo giuridico di cooperazione e coordinamento e la promozione del medesimo in considerazione del verificarsi di eventuali rischi interferenziali, il soggetto affidatario sarà tenuto alla sottoscrizione del Duvri (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) il quale verrà allegato al contratto;
- y) fornire alla Comunità, entro i termini dalla stessa definiti, ogni documentazione o informazione necessaria alla gestione dell'utenza, all'applicazione delle tariffe e comunque inerente l'espletamento del servizio nonché ogni altro dato o documento che la medesima ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione dell'attività espletata;
- z) operare nel rispetto dell'ambiente, ed in particolare:
 - provvedere alla rimozione dei rifiuti ed al successivo smaltimento utilizzando i contenitori appositi, rispettando le norme e le regole in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani dettate dalla Fiemme Servizi spa, ente gestore del servizio rifiuti in valle di Fiemme; in particolare l'affidatario, prima del conferimento nelle apposite campane multimateriale, è tenuto ad effettuare la pulizia e/o lavaggio del vetro, barattolame e imballaggi di plastica. La tariffa rifiuti è a carico dell'affidatario.
 - sperimentare, se richiesto dall'Amministrazione e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili.
 - utilizzare prodotti di pulizia con la minore aggressività possibile per l'ambiente, utilizzando prodotti per la pulizia conformi ai criteri ambientali di cui al DM 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012). Tali prodotti devono sempre essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta,

curando le modalità di stoccaggio in modo da prevenire possibile fuoriuscite accidentali dei liquidi e comunque procedendo, in caso di fuoriuscita, all'immediata messa in sicurezza dell'area con apposito materiale assorbente tenuto a disposizione in loco;

- rispettare le eventuali ulteriori prescrizioni fissate dalla Comunità nel sistema di gestione ambientale e trasmettere alla stessa, su richiesta, i dati relativi agli impatti ambientali del servizio affidato;
- formare adeguatamente il proprio personale relativamente alle prescrizioni in materia ambientale;

La Comunità deve:

- a) mettere a disposizione le sedi idonee allo svolgimento del servizio secondo le modalità previste dal presente capitolato;
- b) concedere in uso gli arredi e le attrezzature, necessarie per l'espletamento del servizio, così come indicati nell'inventario redatto al momento della consegna formale degli immobili;
- c) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate negli artt. 7 e 8 del presente capitolato;
- d) provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e degli impianti affidati in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, che non rientrino nella manutenzione ordinaria, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria, quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. La gestione avviene utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature messi a disposizione dalla Comunità e indicati nell'inventario che sarà redatto in occasione dell'immissione nella detenzione dei beni immobili, contestualmente al formale verbale di consegna;
- e) effettuare la raccolta delle domande di iscrizione;
- f) elaborare la graduatoria;
- g) consegnare all'aggiudicatario ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

ART. 12
VARIAZIONI CONTRATTUALI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento o una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'Aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire il servizio alle medesime condizioni previste nel presente atto fino a variazioni che rientrino nel 20 % (venti per cento) dell'importo dell'appalto.

ART. 13
CESSIONE DEL CONTRATTO

L'affidatario deve assicurare il servizio con proprio personale escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, dell'affidamento.

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Qualora l'Aggiudicatario modifichi la propria natura giuridica a favore di altra comunque rientrante tra le tipologie previste dalla legge in vigore in materia, deve farne comunicazione scritta alla Comunità tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui ha effetto tale modifica.

L'accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto relativo al servizio di gestione del nido d'infanzia sovracomunale ad altro soggetto pubblico che eventualmente subentri nella gestione del relativo servizio.

ART. 14
CESSIONE E SUBAPPALTO

L'affidatario si obbliga ad assicurare il servizio con proprio personale escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, dell'affidamento.

Si configura cessione anche il caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, nonché il caso di trasformazione qualora l'affidatario assuma una natura giuridica non rientrante tra le tipologie previste dalla Legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e successive modifiche, e dalle relative deliberazioni attuative.

Nei casi in cui l'affidatario modifichi la propria natura giuridica a favore di altra, comunque rientrante tra le tipologie previste dalle disposizioni di cui al comma precedente, deve darne comunicazione scritta alla Comunità tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 giorni dalla data in cui ha effetto tale modifica.

Il subappalto può essere autorizzato dalla Comunità, nel rispetto di quanto disposto dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006, e ss.mm. solo per le prestazioni riguardanti alla pulizia straordinaria degli arredi, degli apparecchi, delle attrezzature, degli strumenti delle pertinenze indicate all'articolo 11 lettera o) da effettuarsi in orario extrascolastico e qualora l'Aggiudicatario abbia presentato apposita dichiarazione in sede di offerta.

In caso di subappalto l'amministrazione rimane comunque "terza" ed estranea rispetto ai rapporti economici tra appaltatore e subappaltatore; quest'ultimo, pertanto, in caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore non potrà vantare alcun credito nei confronti dell'amministrazione comunale.

L'effettivo avvio delle operazioni comprese nel subappalto non può aver luogo prima del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

ART. 15 RESPONSABILITÀ

L'affidatario assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del nido d'infanzia sotto il profilo giuridico, economico, igienico – sanitario e organizzativo, facendo salva la Comunità da qualsiasi responsabilità.

La gestione del servizio viene effettuata dall'affidatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne la Comunità da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato. La Comunità sarà così esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà della Comunità, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. L'affidatario risponde di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria della struttura.

L'affidatario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante l'affidamento dalla Comunità.

ART. 16 COPERTURA ASSICURATIVA

Il soggetto affidatario si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto la copertura per la responsabilità civile verso terzi ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido d'infanzia o comunque presenti occasionalmente all'interno della struttura e relative pertinenze.

La polizza R.C., derivante dall'esercizio di nidi d'infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività dell'Assicurato. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'Assicurato aggiudicatario e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

I massimali di assicurazione R.C.T. non dovranno essere inferiori all'importo di euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite per R.C.O. di euro 5.000.000,00 per sinistro e di euro 2.500.000,00 per prestatore di lavoro.

Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini.

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (bambino iscritto o frequentante il nido d'infanzia o comunque occasionalmente presente all'interno della struttura e relative pertinenze) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna ad esclusione di quei sinistri che siano già stati risarciti in base alle polizze stipulate secondo quanto disposto dal presente articolo.

I massimali della polizza infortuni dovranno essere previsti nella misura minima di:

- morte euro 260.000,00;
- invalidità permanente euro 260.000,00;
- diaria da ricovero euro 50,00;
- rimborso spese mediche euro 5.200,00.

La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.

Le polizze andranno inviate in copia alla Comunità prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'attivazione del servizio oggetto del presente capitolato All'inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative quietanze entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione, dà la facoltà all'Amministrazione stessa di procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo il disposto dell'art. 26 del presente capitolato.

ART. 17 PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

Nell'erogazione del servizio l'affidatario deve attenersi agli standards ed ai criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale vigente in materia, dal Regolamento di gestione e dalle disposizioni del presente capitolato.

L'affidatario deve mettere a disposizione del servizio, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, **un/a coordinatore/trice pedagogico/a** anche in forma di consulente esterno all'organizzazione aziendale, con esperienza almeno biennale nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia da **zero a tre anni**. L'attività di supporto di tale figura dovrà essere pari ad almeno **20** ore mensili dedicate al servizio oggetto del presente capitolato, con presenza nei nidi di fiemme negli orari e con le modalità determinati in sede di offerta.

Tale figura dovrà raccordarsi con la Comunità allo scopo di:

- programmare e condividere le linee di intervento di coordinamento e consulenza pedagogica;
- effettuare periodiche verifiche sulla conduzione pedagogica del servizio;
- concordare all'inizio e nel corso dell'anno educativo il piano degli inserimenti ambientamenti e l'organizzazione dei gruppi dei bambini;
- collaborare nell'organizzazione e la strutturazione degli spazi educativi del nido e la loro eventuale ridefinizione;
- concordare le iniziative di promozione delle competenze del personale educativo;
- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini con bisogni educativi speciali l'eventuale assegnazione di personale educativo a sostegno del bambino e la stesura del progetto educativo individualizzato nel rispetto delle linee di intervento educativo definite nel Gruppo di lavoro;
- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini la cui situazione familiare è seguita dal Servizio sociale, l'attivazione di un percorso di monitoraggio e di supporto educativo-genitoriale alle singole situazioni;
- assicurare costante informazione sull'andamento dell'attività educativa;
- segnalare problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura.

un/a coordinatore/trice interno/a al nido in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatrice o come coordinatrice in servizi socio educativi per l'infanzia fascia zero-tre anni, presente nei nidi di fiemme per almeno 30 ore settimanali.

Tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio di nido d'infanzia. Il coordinatore interno svolge compiti di organizzazione interna, di supporto e di collegamento tra il nido e le varie realtà con le quali esso interagisce, ed in particolare svolge:

- attività organizzative e gestionali in coerenza con il Progetto Pedagogico ed Educativo presentato in sede di gara, coordinamento, affiancamento e sostegno al gruppo di lavoro;
- riferimento per i genitori dei bambini iscritti;
- ove previste, condizione/promozione/sviluppo di eventuali ulteriori attività previste dal regolamento concordate con l'amministrazione;

L'affidatario deve assegnare al servizio di nido d'infanzia il personale in ragione di:

- un educatore per ogni gruppo di 6 bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi;
- un educatore per ogni gruppo di 9 bambini iscritti di età superiore a 18 mesi;
- un addetto alle funzioni di cucina.

Il personale educativo deve essere dotato dei titoli professionali stabiliti dalla normativa provinciale in vigore e dalle relative disposizioni attuative. Almeno il 70 % del personale educativo impiegato nel servizio deve essere in possesso di esperienza lavorativa minima di un anno nei nidi pubblici.

Il cuoco deve essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo e dell'attestato di qualifica biennale di cuoco oppure del diploma professionale triennale di cuoco (per i nati prima del 01/01/1953 la licenza della scuola dell'obbligo più esperienza almeno biennale nella mansione di cuoco).

I parametri di cui ai precedenti paragrafi si intendono automaticamente adeguati nel caso di modifica delle vigenti disposizioni in materia. In tal caso si procederà all'eventuale rideterminazione del corrispettivo.

La presenza di un educatore per ogni gruppo di bambini iscritti deve essere in ogni caso garantita fra la conclusione dell'accoglienza dei bambini e l'avvio del ricongiungimento.

Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto fra educatori e bambini presenti.

Per permettere il rispetto di tali parametri l'affidatario assicura la tempestiva sostituzione del personale assente con personale avente i medesimi titoli ed esperienza ed in ogni caso nel rispetto di quanto indicato nella L.P. 4/2002 e s.m. e delle relative disposizioni attuative.

Ai fini di garantire la continuità educativa con i bambini, la composizione dello staff educativo dovrà rimanere il più possibile stabile per l'intero periodo di validità del contratto.

L'affidatario è tenuto a garantire un adeguato presidio delle funzioni ausiliarie, con personale che deve avere assolto l'obbligo scolastico.

Il personale dell'affidatario deve rispettare la normativa provinciale vigente in materia, il regolamento di servizio e le norme dal presente capitolo.

Nel rapporto con l'utenza il personale dell'affidatario deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza.

Il personale impiegato a qualsiasi titolo nella gestione del servizio deve adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio. La Comunità si riserva la facoltà di chiedere, motivatamente, ed anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori, l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.

L'affidatario deve garantire l'immediata individuabilità ed identificabilità del personale in servizio presso la struttura.

L'affidatario deve garantire l'assolvimento dell'obbligo di cui al D.Lgs. 4.3.2014 n. 39, acquisendo e periodicamente rinnovando le certificazioni del casellario giudiziale di cui all'art. 25 bis del DPR 14.11.2002 n. 313. relativamente a tutto il personale impiegato per il presente servizio a contatto diretto e regolare con minori.

ART. 18

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Qualora nel nido fossero ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, in base a segnalazione della Comunità, l'affidatario provvederà ad assegnare ulteriore personale con contratto a tempo determinato nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dell'Accordo di programma in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate in età evolutiva in Provincia di Trento.

La Comunità riconoscerà all'affidatario, per il periodo di frequenza del bambino al nido, oltre alla quota mensile unitaria, un corrispettivo orario onnicomprensivo pari ad Euro 17,50 (oneri esclusi) per le ore settimanali concordate ed effettivamente erogate dall'educatore di sostegno nei giorni di presenza del bambino durante il periodo di apertura del servizio. Non verrà rimborsata alcuna

spesa di carattere generale e il costo di eventuali sostituzioni dell'educatore che dovranno essere comunque garantite dall'affidatario.

Prima dell'inserimento del bambino o, se il bambino risulta ammesso, nel corso della frequenza, viene costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare, composto dal pedagogista provinciale che segue il nido, dal pedagogista dell'affidatario, dagli educatori del nido e dagli operatori socio-sanitari che hanno in carico il bambino.

Il gruppo di lavoro interdisciplinare definisce, condividendole con la famiglia, le linee di intervento educative e riabilitative cui riferirsi per l'elaborazione del Progetto educativo individualizzato che sarà curato dagli educatori del nido.

Gli educatori del nido si impegnano ad operare secondo quanto previsto dalla Comunità in applicazione dell'Accordo di programma citato.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, curare i rapporti con le Scuole Materne del territorio al fine di favorire la continuità didattica. A tale scopo potranno essere organizzate visite presso tali Scuole.

ART. 19 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Aggiudicatario si impegna a provvedere a proprie spese all'aggiornamento professionale di tutti gli operatori dell'area educativa e dei servizi generali.

In ogni caso, il personale operante nel nido d'infanzia è tenuto, ai sensi della normativa provinciale, a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Comunità.

ART. 20 RAPPORTO DI LAVORO E VINCOLI CONTRATTUALI

L'Aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti (e, in caso di cooperativa, anche nei rapporti con i soci lavoratori), tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro che disciplinano le prestazioni oggetto del servizio in argomento nel comparto in cui opera il soggetto gestore stesso. L'obbligazione va assunta anche in riferimento agli eventuali accordi locali integrativi dei contratti collettivi stipulati in sede provinciale. Le obbligazioni così assunte vincolano il soggetto gestore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura, struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Il personale socio e/o dipendente operante nell'asilo nido dovrà essere regolarmente iscritto a libro paga e dovranno essere garantiti i versamenti contributivi come previsto dalla normativa vigente.

Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti cui risulta assegnato: presso l'asilo nido dovrà essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente deve comunque garantire il rispetto delle norme previste dallo Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 36 della L. 20.05.1970 n. 300.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare nei confronti dei propri dipendenti la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008. In particolare, deve essere assicurata la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.

In caso di sciopero del personale l'Aggiudicatario è tenuto ad applicare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali. In ogni caso dovrà essere dato avviso all'utenza ed all'Amministrazione almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima.

Per quanto riguarda l'assunzione del personale necessario per il presente appalto, l'impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di clausole sociali stabilite dall'art. 32 comma 4 della Legge provinciale 9.3.2016 n. 2.

ART. 21 SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

È fatto obbligo all'Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di provvedere a tutto quanto prescritto dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro.

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e di conformarsi a tutti gli oneri derivanti quali datore di lavoro dei propri lavoratori.

Al fine di poter svolgere gli adempimenti di cui al comma che precede l'Affidatario ha la facoltà di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei servizi di cui al presente capitolato.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere in autonomia a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati esterni ed interni, allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo.

A tal fine l'Aggiudicatario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano di fuga prestabilito e verificato, nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmesso all'Amministrazione.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

ART. 22 ORGANI DI PARTECIPAZIONE

A norma del vigente Regolamento di gestione, gli organi di partecipazione sono:

- il Comitato di Gestione (art. 7 Reg.)
- l'Assemblea dei genitori (art.10 Reg.)

Per favorire il funzionamento di tali organi, quando previsto o richiesto, l'affidatario assicura la partecipazione del proprio personale.

ART. 23 ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICHE SUL SERVIZIO

L'Aggiudicatario s'impegna a presentare alla Comunità, al momento dell'attivazione del nido d'infanzia, l'elenco del personale in servizio (i nominativi, i dati anagrafici, le mansioni ed il titolo di studio). Eventuali aggiornamenti dovranno essere prodotti alla Comunità entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta variazione.

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche, controlli, nonché di sorvegliare il regolare funzionamento del servizio anche attraverso accesso alla struttura in qualsiasi momento, senza preavviso o su segnalazione di terzi.

Le verifiche ed i controlli saranno effettuate sia sulle strutture immobiliari che sulla gestione di tutte le attività comprese nei servizi oggetto di affidamento al fine di accertare la conformità dello svolgimento delle prestazioni contrattualmente assunte.

In particolare la Comunità, anche attraverso l'accesso al nido di propri delegati, si riserva la facoltà di svolgere tutte le verifiche che si rendessero necessarie, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, con riferimento ai seguenti aspetti:

- presenza del personale educativo e ausiliario;
- controllo del rispetto del rapporto personale-bambini presenti;
- controllo della cucina, della dispensa e verifica sui prodotti e pasti erogati anche con riferimento all'uso di prodotti provenienti da coltivazione biologiche;
- igiene e pulizia degli ambienti;
- verifica dell'attuazione del progetto pedagogico-educativo e del progetto organizzativo-gestionale, anche sulla base di specifiche segnalazioni da parte del Comitato di gestione;
- ogni altra verifica che la Comunità ritenga necessaria ai fini del regolare, efficace ed efficiente svolgimento del servizio.

L'Amministrazione si riserva di delegare a personale specializzato la verifica di taluni adempimenti relativamente alla gestione del servizio.

Resta inteso che la Comunità si riserva di verificare anche presso gli utenti, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, la qualità del servizio offerto.

L'affidatario si impegna, ad agevolare ogni controllo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari competente per la verifica del rispetto della normativa igienico – sanitaria e della tutela della salute dei bambini

ART. 24 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l'Aggiudicatario si impegna a costituire una cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale mediante la stipula di una fideiussione assicurativa o bancaria. Per le cooperative e le imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI-CEI ISO 9000 la cauzione e la garanzia fideiussoria sono ridotte del 50%.

La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara. La cauzione è rilasciata in favore della Amministrazione a garanzia degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario con la stipulazione del contratto ed opera a far data dalla sottoscrizione del contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sarà svincolata dalla Amministrazione, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

ART. 25 PENALI

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio conformandosi a tutte le disposizioni di legge, regolamentari ed alle norme del presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di applicare all'Aggiudicatario una penale, nella misura di seguito indicata, per tali inadempimenti:

- a) mancato rispetto del rapporto personale educativo bambini: € 3.000,00 (*tremila/00*)
- b) mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato: € 1.000,00 (*mille/00*)
- c) mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo: € 1.000,00 (*mille/00*)
- d) carenze di gestione che si traducono in un disservizio arrecato all'utenza: € 2.000,00 (*duemila/00*)
- e) violazioni di normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza € 1.500,00 (*millecinquecento/00*)
- f) mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolato o comunque indicati dall'Amministrazione: fino a 30 giorni di ritardo euro 500,00 (*cinquecento/00*); dal 31° giorno al 60 giorno euro 1.000,00 (*mille/00*); dal 61° giorno in poi euro 2.000,00 (*duemila/00*).

L'applicazione delle penali di cui sopra sarà preceduta dalla formale contestazione scritta da parte da parte dell'Amministrazione all'Aggiudicatario il quale potrà formulare le proprie controdeduzioni entro e non il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui decorra inutilmente il termine assegnato, ovvero l'Amministrazione ritenga le controdeduzioni formulate dall'Aggiudicatario non fondate, sarà applicata la penale come sopra indicata e si procederà a trattenere tale importo direttamente dalla fattura di prima scadenza, o, in caso di insufficienza, mediante prelievo sulla cauzione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di agire nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento di quest'ultimo.

ART. 26 RISOLUZIONE

In caso di inosservanza e/o inadempienza dell'Aggiudicatario agli obblighi e/o condizioni di cui al contratto l'Amministrazione provvederà ad inoltrare al medesimo formale diffida ad adempiere mediante posta certificata o lettera raccomandata A/R fissando contestualmente un termine non inferiore ai 15 giorni entro il quale adempiere all'obbligazione.

Decorso inutilmente il termine assegnato l'Amministrazione procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Comunità.

Salva la risoluzione per inadempimento di cui al comma 2, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, conformemente a quanto previsto dall'art.1456 C.C., a tutto rischio dell'Aggiudicatario e con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- interruzione non motivata del servizio;
- manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione delle attività previste ovvero erogazione del servizio palesemente inadeguata agli standard qualitativi delineati nell'offerta presentata e negli allegati prestanti dall'appaltatore in sede di gara;
- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- reiterata grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- inquadramento del personale che non rispetti i contratti collettivi nazionali di lavoro;
- impiego di personale non dipendente;
- reiterata violazione del numero minimo di personale richiesto nel presente capitolato con i titoli di studio prescritti;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- gravi danni ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, attestati dagli uffici della Comunità, i quali siano stati ricondotti ad un comportamento doloso o colposo dell'Aggiudicatario;
- mancata stipulazione delle garanzie assicurative;
- utilizzo, gestione o fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato;
- reiterate sostituzioni del personale educativo non adeguatamente motivate qualora sia stato superato il numero di tre richiami scritti da parte dell'Amministrazione;
- mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di cui all'art. 24.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a decorrere dal ricevimento della comunicazione scritta dell'Amministrazione, inoltrata a mezzo lettera raccomandata a/r, di avvalersi della clausola risolutiva.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Aggiudicatario l'Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione, riservandosi di agire nelle opportune sedi per il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 27 DIRITTO DI RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto per intervenuti motivi di interesse pubblico tramite raccomandata A/R o PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralemente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

ART. 28 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione e interpretazione del contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite dall'autorità giudiziaria competente e in ogni caso al Foro di Trento.

ART. 29 ADEGUAMENTI NORMATIVI

Eventuali disposizioni normative applicabili al servizio oggetto del presente capitolato verranno immediatamente recepite e rese operative

ART. 30 SPESE

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto. Qualora l'appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Comunità o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), la Comunità procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

ART. 31 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nella realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'Aggiudicatario collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione della Comunità, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione della Comunità e segnalando situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

L'Aggiudicatario assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Comunità, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

ART. 32 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 196/2003, la Comunità, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l'Aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati che lo stesso, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'Aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Comunità, ed in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato;
- non potrà procedere alla raccolta dei dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità e la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità e la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso né conservarli successivamente alla scadenza della

concessione. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso alla Comunità entro il termine di giorni 5 (cinque);

- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
- Ai sensi della norma sopracitata, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.
- La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 33 **NORMA DI CHIUSURA**

L'aggiudicatario, non avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolo.
